



0013584-20/06/2011-SCCLA-Y27PREV-A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, 6 giugno 2011

Prot. n. 309/11

AI MINISTERI DI CUI ALL'ALLEGATO
ELENCOAI DIPARTIMENTI ED UFFICI DEI
MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

AL SEGRETARIO GENERALE

ALLE STRUTTURE DI MISSIONE DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Ogg.: circolare concernente chiarimenti interpretativi ed indirizzi applicativi in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispongono particolari limiti sulle spese di pubblicità'

Pervengono al Dipartimento per l'informazione e l'editoria - che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 svolge funzioni di coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale e di informazione - numerose richieste di chiarimento da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato e dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale norma, in particolare, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2011, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti, non possono effettuare spese per pubblicità per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Sul punto, trattandosi di una disposizione che ha un impatto sulla finanza pubblica, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha ritenuto di acquisire il parere del competente Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e finanze.

Con la presente circolare, nel richiamare integralmente il predetto parere, si forniscono pertanto i necessari chiarimenti interpretativi ed indirizzi applicativi, al fine di favorire l'uniforme applicazione del citato articolo 6, comma 8, fra codeste Amministrazioni.

Come precisato dal Ministero dell'economia e delle finanze, la norma di contenimento della spesa decorre dall'anno 2011 e vale per gli anni a seguire, salvo ulteriori disposizioni che potranno prevedere diversamente. Conseguentemente essa assume una natura "a regime". Nel medesimo parere è altresì specificato che per "spesa sostenuta nell'anno 2009" si deve intendere l'importo complessivamente impegnato nello stesso anno dall'Amministrazione per le medesime finalità.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha, inoltre, precisato che le disposizioni di risparmio previste dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, devono essere necessariamente coniugate con le disposizioni di carattere speciale contenute nella legge n. 150 del 2000. Tale legge, infatti, chiarisce che le attività di carattere "comunicativo-istituzionale" sono quelle rientranti nell'art. 1, comma 5, lettere dalla a) alla f). In quanto tali, le spese relative a dette attività non sono soggette, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della medesima legge, ai predetti limiti di spesa. Tutte quelle attività non rientranti in tale comma devono invece considerarsi di tipo comunicativo pubblicitario, quindi regolate dall'articolo 13 della legge n. 150 del 2000 e soggette alle riduzioni di spesa di cui al citato articolo 6, comma 8. Per essere esclusa dall'applicabilità del citato limite di spesa, l'attività deve dunque essere connotata oggettivamente dalla caratteristica di comunicazione istituzionale.

Al riguardo si ritiene di poter condividere l'avviso del Ministero dell'economia, secondo il quale tale connotazione è possibile, ai sensi del capo II della legge n. 150 del 2000, qualora tali attività di comunicazione siano inserite nel piano annuale di comunicazione approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 150 del 2000 e finanziate secondo le modalità previste dall'articolo 14 della medesima legge. Viceversa devono considerarsi soggetti ai limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010 tutte quelle spese sostenute dai Ministeri e Dipartimenti al di fuori dal Piano di comunicazione predetto.

Si ritiene altresì di poter condividere l'avviso del predetto Dicastero dell'economia anche per quel che concerne le spese di produzione degli spot televisivi e dei messaggi radiofonici; queste ultime, al fine del calcolo della spesa soggetta a riduzione ai sensi del richiamato articolo 6, comma 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, non possono che essere computate congiuntamente a quelle di diffusione, in quanto facenti parte di un unitario processo di spesa, non potendo operarsi una distinzione tra segmenti di cui, di fatto, il procedimento stesso si compone. Anche tali spese di produzione sono tuttavia da ritenersi oggettivamente connotate dalla caratteristica di comunicazione istituzionale - e quindi escluse dal suddetto limite di spesa - qualora le relative iniziative di

comunicazione siano iscritte nel piano di comunicazione di cui al citato articolo 12 della legge 150 del 2000, al fine del passaggio gratuito sulle reti RAI previsto dall'articolo 3 della medesima legge 150.

Sono altresì escluse dal limite di spesa le spese sostenute dalle amministrazioni in esecuzioni di specifici obblighi di legge, quali la pubblicità legale o obbligatoria degli atti pubblici.


Per quanto concerne i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove le spese soggette a limitazione insistano su capitoli indistinti ovvero siano imputate o contabilizzate su capitoli in cui siano comprese anche ulteriori spese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 6 comma 8, sarà cura dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio unitamente ai responsabili dei centri di spesa, individuare quali siano i predetti limiti.

Per quanto riguarda invece le amministrazioni centrali dello stato il rispetto dei predetti limiti, come specificato nell'avviso del Ministero dell'economia, è verificato dal competente Ufficio centrale del bilancio.

Infine si rammenta che il rispetto dei limiti di spesa di cui al citato articolo 6, comma 8, non esime le Amministrazioni dal rispetto degli obblighi di destinazione previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO


(on. Paolo Bonaiuti)



~~PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI~~
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 3033
Roma li 16/6/2011

IL REVISORE


IL DIRIGENTE


MINISTERI ISTITUZIONALI
Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 18 LUG 2011
Reg. n. 15 Fog. n. 263

